

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1687)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13 Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 giugno 1974

(V. Stampato n. 2699)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BERTOLDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DE MITA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 giugno 1974*

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il comma quinto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1972 la somma di cui al precedente comma dovrà corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo globale dei contributi riscossi per l'assicurazione contro le malattie e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potrà comunque superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con decorrenza 1° gennaio 1973 le anzidette percentuali sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento ».

Art. 2.

Ai fini della determinazione della somma globale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, sono prese in considerazione anche le quote di spesa degli esercizi precedenti non rimborsate alla Cassa perchè eccedenti il limite massimo della somma stessa previsto dalla normativa in vigore.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, è sostituito dal seguente:

« La Cassa dovrà prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici ».